

INCENTIVO PER L'ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI CHE PERCEPISCONO L'ASPI (ORA NASPI)

Soggetti:	Soggetti in godimento dell'indennità ASpI (ora NASpI). In considerazione della “ <i>Ratio legis</i> ” l'incentivo può riferirsi anche a lavoratori che siano destinatari dell'ASpI (ora NASpI) e cioè a soggetti che – avendo inoltrato istanza di concessione – abbiano titolo alla prestazione, ma non l'abbiano ancora percepita.
Incentivi:	<p>Il beneficio riguarda le assunzioni a tempo pieno e indeterminato ed è pari al 20% dell'importo dell'indennità residua ASpI (ora NASpI) cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto.</p> <p>E' possibile accedere all'incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI (ora NASpI), cui sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.</p> <p>L'importo è corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. Qualora questi sia stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad esempio, astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), invece, l'importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare ed il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti. La somma a credito dell'azienda non potrà essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultra mensili pro quota.</p>
Modalità operative:	I datori di lavoro trasmetteranno alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi specifica dichiarazione di responsabilità secondo il form allegato 3 alla circolare Inps n. 175/2013.

	<p>A tal fine, si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpI)”.</p> <p>L’avvenuta ammissione al beneficio sarà comunicata all’azienda utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. L’autorizzazione determinerà l’attribuzione del codice autorizzazione “8D” sulla posizione interessata.</p>
Documentazione:	<p>Art.7, co.5, lett.b), D.L. 76/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99</p> <p>Circolare Inps n. 175 del 18/12/2013</p> <p>Messaggio Inps n. 4441 del 30/06/2015</p> <p>Art. 24, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150</p>